



LORENZO MASPERO*

GLI INNI NAZIONALI NELLE TRANSIZIONI COSTITUZIONALI DEMOCRATICHE: UNA COMPARAZIONE FRA ITALIA, GERMANIA E SPAGNA**

Abstract [It]: L'inno nazionale esercita una significativa funzione di integrazione sociale che lo rende un importante elemento dell'identità costituzionale di ogni Paese. Ciò si evince dall'esame delle transizioni costituzionali democratiche attraversate da Italia, Germania e Spagna nel Novecento, a seguito della caduta di regimi autoritari che avevano utilizzato l'inno come strumento di propaganda politica. L'analisi dei lavori costituenti e dei contestuali o (di poco) successivi dibattiti istituzionali, nonché della legislazione di attuazione e della giurisprudenza costituzionale sul tema, mostra come la scelta di mantenere o di mutare l'inno nazionale abbia storicamente accompagnato il dibattito sull'identità costituzionale dei nuovi ordinamenti democratici in rapporto alle precedenti esperienze autoritarie.

Abstract [En]: The national anthem plays a significant role in the social integration that makes it an important element of every country's constitutional identity. This aspect can be shown in an analysis of the Constitutional transitions to democracy in Italy, Germany and Spain during the 20th century, after the fall of authoritarian regimes that had used the anthem in form of political propaganda. A detailed examination of the constituent works and the contextual or (slightly) subsequent institutional debates, as well as the legislation of implementation and the constitutional case law shows how the choice to maintain or change the national anthem has historically accompanied the debate on the constitutional identity of new democratic systems in relation to the previous authoritarian experiences.

Parole chiave: inni nazionali, identità costituzionale, simbolismo costituzionale, transizioni costituzionali democratiche, processi costituenti.

Keywords: national anthems, constitutional identity, constitutional symbolism, constitutional transitions to democracy, constituent processes.

SOMMARIO: 1. Note preliminari sull'oggetto e sulla metodologia d'indagine. – 2. *Il Canto degli Italiani*: una "discontinuità" nel segno della tradizione nazionale e della volontà popolare. – 3. *Unità, giustizia e libertà*: una "continuità" necessaria per la ricostituzione della Germania. – 4. *La Marcha Real*: una rinnovata carica simbolica – 5. Alcune considerazioni di sintesi.

* Dottorando di ricerca in "Studi europei", curriculum governance multilivello e diritti fondamentali – Università degli studi di Genova.

** Contributo sottoposto a *peer review*. Il saggio trae spunto dall'intervento "Gli inni nazionali nelle transizioni costituzionali di Italia, Germania e Spagna" reso in occasione del III Seminario annuale dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo "Tradizioni giuridiche e musica. Momenti e snodi di una possibile interazione", tenutosi presso l'Università degli studi dell'Insubria il 12-13 giugno 2025 ed ai cui Atti, a cura di Rolando Tarchi, Giorgio Grasso e Luigi Testa, in una forma ridotta, è destinato.

1. Note preliminari sull'oggetto e sulla metodologia d'indagine

La riflessione sugli inni nazionali nelle transizioni costituzionali democratiche esige alcune precisazioni di fondo. È bene anzitutto chiarire la capacità dei simboli della comunità politica di incidere sulla sfera spirituale e immaginifica degli esseri umani. Tale inquadramento risulta funzionale a cogliere il diverso significato che il richiamo ai segni identitari può assumere nel momento costituente.

Come scrive Gustavo Zagrebelsky, «attraverso il simbolo, il singolo dischiude la visuale ad un mondo che è suo, ma non soltanto suo: è comune, crea e riflette comunanza di credenze e comunità d'esperienze»¹. L'inno nazionale sembra proprio esserne una testimonianza paradigmatica. Trattasi, invero, di un simbolo che – a giudizio di autorevoli costituzionalisti come Peter Häberle e Massimo Luciani – potendo contare sulla carica del suono musicale, riesce a trasmettere, negli eventi solenni in cui riecheggia, le saggezze e le memorie storico-culturali su cui poggia il sentimento di appartenenza alla comunità politica².

Da questi rilievi emerge come il riconoscimento di un adeguato valore alla simbologia in sede costituente dispieghi – almeno idealmente – un'influenza non trascurabile tanto sul radicamento nella coscienza collettiva del nuovo assetto politico-istituzionale quanto sull'innovazione del tessuto sociale³. A venire dunque in gioco è quella concezione delle costituzioni come spazi di riconoscimento simbolico, oltre che di elaborazione di strutture mitiche, che – a seconda del giudizio politico sulla tensione psicologica sussistente con l'ordine previgente – possono registrare la continuità dell'avvenire con il passato oppure segnare da esso una chiara distanza⁴.

Volgendo lo sguardo alle esperienze di Italia, Germania e Spagna, si può osservare che l'abuso della simbologia collegata all'identità nazionale da parte dei regimi autoritari ha reso

¹ Così G. ZAGREBELSKY, *Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza*, Torino, Einaudi, 2012, 13.

² Si vedano sul punto, su tutti, P. HÄBERLE, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, Berlin, Duncker und Humblot, 1998, 652; ID., *Nationalhymnen als Kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates*, Berlin, Duncker und Humblot, 2007, 115; M. LUCIANI, *Costituzione italiana: art. 12*, Roma, Carocci, 2018, 49. Per una rassegna sulla funzione di integrazione dei simboli, cfr., tra le opere paradigmatiche, R. SMEND, *Verfassung und Verfassungsrecht*, München-Leipzig, Duncker und Humblot, 1928, trad.it. (F. FIORE-J. LUTHER a cura di) *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1988, 88 ss.; ID., *Integrationslehre*, in ID., *Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze*, Berlin, Duncker und Humblot, 1955, 475 ss.; M. GARCÍA PELAYO, *Ensayo de una teoría de los símbolos políticos*, in ID., *Obras completas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, vol. 1, 987 ss. Si consideri, inoltre, che l'inno nazionale assume idealmente anche la forma di mezzo di auto-rappresentazione della comunità politica, soprattutto in sede diplomatica e sportiva, rendendone tangibile l'esistenza in modo plastico e immediato. Su questa specifica funzione rappresentativa dell'inno nazionale, cfr. M.A. ALEGRE MARTÍNEZ, *Los símbolos políticos: una aproximación (no exclusivamente) constitucional*, in *El Cronista del estado social y democrático de derecho*, n. 18/2011, 64-65. Sul punto, la dottrina è solita richiamare quanto affermato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, sebbene a proposito della bandiera, in *Texas v. Johnson* 491 U.S. 397 (1989): «The very purpose of a national flag is to serve as a symbol of our country; it is, one might say, “the one visible manifestation of two hundred years of nationhood”».

³ Cfr. a questo proposito lo studio di G.M. SALERNO, *Identità nazionale e simbolismo costituzionale*, in *Percorsi costituzionali*, n. 2-3/2008, 42.

⁴ Sulla dimensione mitico-simbolica delle costituzioni, si veda, ovviamente, M. LUCIANI, *Innovazione e tradizione nelle costituzioni del Novecento*, in *Specula Iuris*, n. 1/2021, 25-26. Analogamente, ID., *Itinerari costituzionali della memoria*, in *Rivista AIC*, n. 4/2022, 96-99.

piuttosto intricata la vicenda degli inni nazionali nella stagione delle diverse successioni costituzionali democratiche attraversate da questi Paesi nel Novecento⁵.

In quest'ottica, lo scopo del presente contributo è quello di dimostrare come nelle tre diverse esperienze la delicata scelta di mantenere o mutare l'inno nazionale sia andata di pari passo con il processo di costruzione dell'identità costituzionale dei nuovi ordinamenti democratici in rapporto alle precedenti esperienze autoritarie.

Nei paragrafi che seguono, verranno pertanto esaminati i lavori costituenti e i contestuali o (di poco) successivi dibattiti istituzionali, in quanto rivelatori delle ragioni che – pur nel diverso quadro storico-politico in cui si sono svolte le rispettive transizioni democratiche⁶ – hanno determinato, da un lato, il mantenimento del *Lied der Deutschen* (ma limitatamente alla sua terza strofa) e della *Marcha Real* (sempre priva di testo) in Germania e Spagna e, dall'altro, la sostituzione della *Marchia reale* sabauda con *Il Canto degli Italiani* in Italia⁷.

La fase storica successiva verrà invece indagata, anche attraverso la legislazione e la giurisprudenza costituzionale, al fine di verificare se la debolezza storicamente giustificata del processo costituente sulla questione dell'inno abbia avuto o meno un riflesso negativo sull'idoneità di questo simbolo a generare nel corso dei decenni un sentimento di identificazione fra i cittadini e la comunità politica di appartenenza.

2. *Il Canto degli Italiani*: una “discontinuità” nel segno della tradizione nazionale e della volontà popolare

La prima vicenda oggetto di approfondimento riguarda *Il Canto degli Italiani* nella transizione costituzionale democratica italiana.

Non è possibile, in questa sede, ricostruire in maniera esaustiva l'intero processo che condusse il Paese dal fascismo all'attuale forma di Stato repubblicana⁸. Tuttavia, si può dar

⁵ In riferimento al concetto di transizione costituzionale democratica, G. DE VERGOTTINI, *Le transizioni costituzionali. Sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo*, Bologna, il Mulino, 1998, 169. L'Autore fa riferimento ad «un processo, un succedersi di fasi il cui risultato è la democratizzazione: dal punto di vista giuridico tale processo si polarizza sulla adozione di una costituzione».

⁶ Come osserva F. BIAGI, *Corti costituzionali e transizioni democratiche. Tre generazioni a confronto*, Bologna, il Mulino, 2016, 27, «i processi di transizione alla democrazia, così come quelli di consolidamento democratico, non sono lineari o razionali. Si tratta, al contrario, di processi estremamente complessi, caratterizzati da numerosissime variabili le quali sono rappresentate da attori e fattori».

⁷ Sulla relazione fra i concetti di “continuità” e “rottura” e l'inno nazionale nella dimensione spazio-temporale, si rinvia all'accurata disamina di J. BRAGE CAMAZANO, *El himno como símbolo del Estado: dimensión jurídico-política*, in M.A. ALEGRE MARTINEZ (a cura di), *El himno como símbolo político*, León, Universidad de León, 2008, 329-330. L'Autore, in particolare, spiega come la dimensione cronologica in cui l'inno nazionale esercita le proprie funzioni di integrazione e rappresentazione consenta a tale segno identitario di operare una “rottura” simbolica rispetto alla fase storica precedente. Ad esempio, il regime nazista vietò *La Marseillaise* durante l'occupazione. Allo stesso modo, nei paesi iberoamericani, gli inni presentano una forte componente di liberazione dalla Spagna. Tuttavia, non v'è dubbio che l'inno riveli, più frequentemente, l'attitudine opposta, simboleggiando la perpetuazione della nazione, dei valori di convivenza democratica perseguiti e condivisi dalla comunità politica, nonché del sentimento patriottico da veicolare alle generazioni successive.

⁸ Come rileva tra gli altri A. SACCOMANNO, *La transizione italiana: le costituzioni provvisorie*, in S. GAMBINO (a cura di), *Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, Milano, Giuffrè, 2003, 397 ss., «quella italiana è una transizione costituzionale che risente di avvenimenti di fondo quali, ad esempio, l'occupazione del territorio nazionale da parte di eserciti stranieri, la guerra civile di liberazione, i tentativi della monarchia di separare le proprie responsabilità, ecc.

conto di come alcune contingenze di quella fase abbiano influenzato in misura significativa l'impostazione e i conseguenti risultati dei lavori costituenti in materia di simbologia costituzionale⁹.

In Italia, all'indomani della Seconda guerra mondiale, accanto alla necessità di ricostruire un'economia compromessa dal conflitto, si poneva l'esigenza, non meno impellente, di rifondare l'intero sistema istituzionale, dopo la lunga parentesi del regime fascista. La scelta dell'Assemblea costituente fu così quella di proteggere in via prioritaria «la democraticità dell'ordinamento che si andava formando»¹⁰.

Nello scenario appena descritto, la trattazione dei simboli della comunità politica risultò evidentemente marginale. La dottrina giuridica, in proposito, non offre un giudizio univoco. Da un lato, vi è chi sospetta che i Costituenti non avessero realmente compreso la funzione giocata dai simboli sul piano dell'integrazione nello Stato costituzionale¹¹; dall'altro, invece, vi è chi, considerati i frequenti richiami all'unità nazionale negli atti dell'Assemblea Costituente, valuta positivamente l'assenza di divergenze sulla simbologia, in modo particolare sul tricolore, accolto fra i principi fondamentali all'art. 12 Cost.¹².

Per il caso specifico dell'inno nazionale, le due diverse ricostruzioni sembrerebbero propendere nel senso di un tendenziale avvicinamento.

All'interno della Costituente ad interessarsi della questione fu il solo Francesco Saverio Nitti, il quale pose il seguente interrogativo: «Non vi è dunque tra voi, in questa gioventù, un solo poeta, un solo giovane musicista, che abbiano pensato a fare un inno che non sia banale?». A ciò costui aggiunse: «L'inno di Mameli sarebbe un bellissimo inno, se non fosse per quel ritornello che mi urta quando dice che “i figli d'Italia son tutti Balilla”. Questa è cosa che veramente io avevo sperato di non sentire tornando in Italia. Desidero che non vi siano Balilla»¹³.

Le parole di Nitti – sebbene isolate e perlopiù retoriche¹⁴ – non risultano però totalmente prive di fondamento. Esse sembrano riflettere l'intenzione dei Costituenti di adottare un

L'intreccio di tutti quegli avvenimenti porta ad un processo costituente segnato da novità che trovano la loro legittimazione formale nel precedente ordinamento statale».

⁹ Siffatto approccio, ovviamente, sarà utilizzato anche nei paragrafi successivi relativi alle esperienze di Germania e Spagna.

¹⁰ Cfr. F. BIAGI, *Corti costituzionali e transizioni democratiche.*, cit., 78. Nella sua ricognizione, l'Autore evidenzia come dalla volontà della Costituente di impedire il ripetersi di esperienze autoritarie sia derivata la grande attenzione della Costituzione repubblicana ai diritti delle minoranze, alla scelta di una forma di governo parlamentare, alla previsione di un Presidente del Consiglio quale *primus inter pares* rispetto agli altri ministri e all'istituzione di organi di garanzia, quali la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica.

¹¹ Cfr. T. GROPPI, *Art. 12*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet Giuridica, 2006, 308.

¹² Cfr. M. LUCIANI, *Costituzione italiana: art. 12*, cit., 87. Sul tema dell'unità nazionale nei lavori dell'Assemblea costituente, si vedano E. CHELI, *Il problema storico della Costituzione*, in ID., *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, Bologna, il Mulino, 1978, 44; P. GROSSI, *La legalità costituzionale nella storia della legislazione moderna e postmoderna*, in P. CARETTI-M.C. GRISOLIA (a cura di), *Lo Stato Costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Bologna, il Mulino, 2010, 49.

¹³ Atti Assemblea Costituente, seduta del 19 aprile 1947, 3097.

¹⁴ A dire il vero, come ricorda in ultimo G. GRASSO, *La storia della legge n. 87 del 1953: le aspettative sui futuri giudizi della Corte costituzionale e lo “spirito” della legge, 70 anni dopo*, in G. GRASSO-A. STEVANATO (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale. Collana del Gruppo di Pisa. Atti del Convegno di Como 26-27 maggio 2023*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, 73-74, Nitti si rese protagonista anche di altri interventi di forte intento polemico, come quelli assai conosciuti rivolti contro la Corte costituzionale. In Assemblea Costituente, egli aveva

approccio prudente in tema di simbolismo costituzionale, rompendo con le pratiche del regime mussoliniano, improntate ad un acceso nazionalismo¹⁵.

Il ventennio fascista aveva infatti rappresentato un vero e proprio laboratorio di costruzione di simboli, miti e celebrazioni, indirizzati a onorare la personalità del duce e a propagandare la retorica dell'Impero¹⁶. Risponde a questa logica anche la trasfigurazione subita dalla figura popolare del “Balilla” richiamata nel suo intervento da Nitti. Quando Goffredo Mameli compose *Il Canto degli Italiani* in epoca risorgimentale, il termine “Balilla” veniva associato nell'immaginario collettivo ad un mito di ribellione contro l'ingiustizia e la violenza del potere costituito.

Diversamente, il regime mussoliniano si servì di tale figura nell'ambito della riorganizzazione del sistema di educazione della gioventù¹⁷. Emblematico, in tal senso, quanto si poteva apprendere ascoltando *Duce a noi*, una delle canzoni di propaganda del regime: «Nell'Italia dei fascisti anche i bimbi son guerrieri, siam balilla o moschettieri del regime il baldo fior. Con il Duce qui sul petto, fa da scudo al nostro affetto e l'orgoglio accende in cuor»¹⁸.

Per completezza, occorre ricordare che il condizionamento derivante dall'abuso della simbologia in epoca fascista ha permeato l'unico oggetto di portata simbolica della Repubblica menzionato dalla Costituzione. La disciplina costituzionale della bandiera è stata interpretata come risposta non solo all'esigenza di riaffermare l'identità statale sul piano internazionale, ma anche a quella di irrigidire l'emblema della nazione, precludendo ad una maggioranza politica l'inserimento di simboli riconducibili alla propria ideologia¹⁹.

La scarsa attenzione – così giustificata – dei Costituenti verso l'inno nazionale viene attenuata da ciò che avvenne il 22 dicembre 1947: subito prima del voto finale sulla Costituzione, l'Assemblea intonò all'unisono *Il Canto degli Italiani*²⁰.

manifestato forti riserve circa le modalità di concezione della Corte costituzionale, sottolineando come i giudici «nella più grande maggioranza» sarebbero stati «un prodotto di combinazioni, di transazioni, di intrighi» e «da mischianza più strana di elettoralismo, di praticantismo, e quasi certamente, in parte almeno, di incompetenze». Per un approfondimento ulteriore, si v. *La Costituzione nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. Vol. V - Sedute dal 6 novembre 1947 al 22 dicembre 1947*, Roma, 1970, 4202-4208. L'intervento richiamato risale, nello specifico, alla seduta del 28 novembre 1947. Strali polemici e «censure violentissime» contro la Corte furono mosse da Nitti, in modo assai isolato, anche nel corso dei lavori preparatori della legge n. 87 del 1953.

¹⁵ Si v. G.M. SALERNO, *Identità nazionale e simbolismo costituzionale*, cit., 41. Cfr. sul punto l'indagine storica di E. GENTILE, *Storia del partito fascista 1919-1922. Movimento e milizia*, Roma-Bari, Laterza, 1989, 499-500.

¹⁶ Cfr. in particolare I. CIOLLI, *Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (storia dei riti)*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1/2020, 19-20. Sul punto, si vedano altresì le riflessioni di F. LANCHESTER, *150 anni dell'Unità d'Italia: la dinamica istituzionale tra società civile e classe dirigente*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2011, 565.; E. GENTILE, *Il culto del Littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza, 1993, 55 ss.

¹⁷ Sulla distorsione fascista del mito di Balilla, cfr. M. CASTOLDI, *L'Italia s'è desta. L'inno di Mameli: un canto di pace*, Milano, Donzelli, 2024, 134-135.

¹⁸ Cfr. T. MAIORINO-G. MARCHETTI TRICAMO-P. GIORDANA, *Fratelli d'Italia. La vera storia dell'inno di Mameli*, Milano, Mondadori, 2001, 68.

¹⁹ Si veda l'accurata osservazione di R. BIN, *Art. 12*, in V. CRISAFULLI-L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, Cedam, 1990, 77, così come ripresa da F. CORTESE, *La disciplina della bandiera come principio fondamentale: appunti di studio sull'art. 12 della Costituzione italiana*, in C. CASONATO (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2010, 366.

²⁰ Atti Assemblea Costituente, seduta del 22 dicembre 1947, 3593.

Siffatta manifestazione corale di intesa risultava indicativa del compromesso «di alto profilo»²¹ raggiunto dallo schieramento politico italiano del tempo²². In questo modo, trovava piena legittimazione la scelta già compiuta, all'indomani del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, di sostituire la *Marcia reale* sabauda – inno ufficiale del Regno d'Italia, a cui nel periodo fascista venne accostata *Giovinezza*²³ – ritenuta incompatibile con il nuovo assetto repubblicano. Era stato, infatti, il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946 a deliberare l'adozione de *Il Canto degli Italiani* come inno nazionale ufficiale (ma provvisorio) della nuova Repubblica italiana²⁴.

La “discontinuità” simbolica con il regime precedente, che aveva conosciuto la compromissione volontaria della monarchia con il fascismo, fu dunque da subito chiara²⁵.

Tuttavia, *Il Canto degli Italiani* non rompeva con la tradizione della storia nazionale, anzi enfatizzava l'appello agli ideali risorgimentali. Se così è, allora, vale per il “nuovo” inno quanto affermato a proposito della bandiera tricolore, quale «simbolo costituzionale dell'Italia repubblicana, memore della propria indipendenza ed unità nazionale ora fondata su di una Costituzione rigida, democratica e pluralista»²⁶. *Il Canto degli Italiani*, infatti, oltre a conservare un forte legame con il passato, risultava ben proiettato anche verso il presente e il futuro: le fondamenta democratiche del nuovo ordinamento costituzionale potevano riconnettersi agevolmente a quel brano ispirato all'unione e all'amore tra i fratelli e, se vogliamo, fra i popoli²⁷.

²¹ Sottolinea questo aspetto A. BARBERA, *I principi della Costituzione repubblicana: dal «compromesso» al radicamento progressivo*, in *Rassegna parlamentare*, n. 2/2009, 314.

²² Scrive F. BIAGI, *Corti costituzionali e transizioni democratiche*, cit., 78, che «l'adozione della Costituzione repubblicana rappresentò un risultato straordinario. Nonostante, infatti, in Assemblea costituente si registrassero posizioni alquanto distanti tra loro, alla fine si riuscì a raggiungere un compromesso di alto profilo. Quest'ultimo riguardava le componenti essenziali (...) dello schieramento politico italiano del tempo, vale a dire quella cattolica, quella operaia tradizionale (...), nonché quella liberale».

²³ In origine, *Giovinezza* nacque, almeno secondo le intenzioni di chi la scrisse nel primo decennio del secolo, con intenti goliardici. La versione successivamente adottata dal partito nazionale fascista fu firmata da Giuseppe Blanc, paroliere di diverse canzoni di regime. Le strofe, tutt'altro che rassicuranti – si pensi, in particolare, a quel «carne da cannone» che andava ad armonizzarsi con la nota minaccia mussoliniana di muovere “otto milioni di baionette” – si concludevano con il seguente ritornello: «*Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza! Della vita nell'asprezza, il tuo canto squilla e va! E per Benito Mussolini: Eja, eja, alalà*». Sul punto, cfr. T. MAIORINO-G. MARCHETTI TRICAMO-P. GIORDANA, *Fratelli d'Italia. La vera storia dell'inno di Mameli*, cit., 64.

²⁴ Ecco il testo del comunicato stampa che annunciava il provvedimento: «(...) *Su proposta del Ministro della Guerra si è stabilito che il giuramento delle Forza Armate alla Repubblica e al suo Capo si effettui il 4 novembre p.v. e che, provvisoriamente, si adottino come Inno nazionale l'inno di Mameli*, reperibile su https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/inno.html

²⁵ Come ricordato in precedenza, fra gli eventi che hanno influenzato la transizione costituzionale italiana, ci fu il tentativo della Monarchia di dissociare le proprie responsabilità politiche e istituzionali da quelle del regime fascista. In tale prospettiva, appare plausibile interpretare la decisione del Governo italiano del Regno del Sud, con a capo Vittorio Emanuele III e Badoglio, di adottare provvisoriamente come inno nazionale *La Canzone del Piave*, a seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Tuttavia, con la liberazione di Roma, avvenuta il 4 giugno 1944, si assistette al ripristino della *Marcia Reale* come inno nazionale, nonostante l'autorità dello Stato fosse stata trasferita dalla Corona al Comitato Centrale di Liberazione Nazionale con la formazione del Governo Bonomi. Si legga, sul punto, la ricostruzione di A. SACCOMANNO, *La transizione italiana: le costituzioni provvisorie*, cit., 407, anche riprendendo il volume di N. KOGAN, *L'Italia e gli alleati*, Milano, Lerici, 1963.

²⁶ Cfr. R. DICKMANN, *Tricolore e bandiere locali nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2018, 2. Si veda altresì V. CRISAFULLI-D. NOCILLA, *Nazione* (voce), in *Enc. dir.*, vol. 27, Milano, Giuffrè, 1977, 805-813.

²⁷ Cfr. M. CASTOLDI, *L'Italia s'è desta. L'inno di Mameli: un canto di pace*, cit., 155, il quale osserva come la forza de *Il Canto degli Italiani* fu quella di apparire dotato degli anticorpi necessari contro ogni forma di deriva autoritaria.

Nella cornice del rinnovato assetto politico-istituzionale della Repubblica, *Il Canto degli Italiani* finì di lì a poco per esprimere al meglio la «nuova tavola di valori, legati al Risorgimento, alla Resistenza e all’antifascismo, che sono effettivamente i valori incarnati dalla nostra Carta costituzionale»²⁸.

Tutto ciò non stupisce affatto. *Fratelli d’Italia* era stato il titolo scelto per il primo numero del Bollettino del Comitato di Liberazione nazionale – soggetto centrale della riorganizzazione dello Stato²⁹ – in cui veniva sancito l’impegno di tutti i partiti politici antifascisti di “cacciare i tedeschi d’Italia e sterminare il fascismo”, “per la salvezza della patria”³⁰. Non solo: *Il Canto degli Italiani* aveva rappresentato un punto di riferimento identitario, insieme a *Bella ciao* e a *Fischia il vento*, per coloro che si erano trovati nelle zone di guerriglia partigiana e fuori dai confini nazionali³¹.

Il senso di appartenenza del popolo italiano e i suoi elementi identitari conobbero tuttavia un appannamento negli anni Sessanta a causa di alcune contingenze storiche, che offuscarono l’immediata ricostituzione dell’unità nazionale³².

Per avere una reale riscoperta dei simboli dell’unità nazionale, bisogna attendere gli anni Novanta.

Fu soprattutto l’ascesa politica della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, con la sua retorica secessionista e di rottura, anche sul piano simbolico, a indurre il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi³³ a ravvivare l’interesse per gli elementi unitari dello Stato³⁴.

Questo deciso cambio di rotta merita di essere indagato, dal momento che si è fondato su quel patrimonio di valori storico-culturali, che avevano ispirato nel dibattito politico-istituzionale la scelta de *Il Canto degli Italiani* come simbolo identitario della nuova Repubblica. Lungo l’arco del suo settennato, il Presidente Ciampi ha, infatti, intrapreso un percorso legato alla memoria storica e alla “continuità” nel tessuto sociale tra il

²⁸ Cfr. I. CIOLLI, *Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (storia dei riti)*, cit., 21.

²⁹ L’avvio della fase di transizione costituzionale italiana può essere ricondotto alla deliberazione assunta proprio dal CNL il 16 ottobre 1943. Data l’impossibilità di qualsiasi forma di unità nazionale attorno alle figure di Vittorio Emanuele III e Badoglio, il CNL auspicava, in primo luogo, l’immediata formazione di un governo politico, che fosse espressione dei partiti presenti nel CNL stesso. Secondariamente, veniva affermata la necessità di convocare il popolo italiano, una volta concluse le ostilità, affinché potesse pronunciarsi sulla suprema ricostruzione dello Stato. Questa presa di posizione, che configurava la messa in stato di accusa della Monarchia, di fronte al potere sovrano, condizionò la legittimazione sostanziale di diversi istituti ed organi statutari. Sul punto, si v. ancora A. SACCOMANNO, *La transizione italiana: le costituzioni provvisorie*, cit., 405 ss. Cfr. altresì in ordine al periodo storico in esame, ovviamente, P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, Barbera, 1950, 417.

³⁰ Cfr. M. CASTOLDI, *L’Italia s’è desta. L’inno di Mameli: un canto di pace*, cit., 153.

³¹ Cfr. sul punto T. MAIORINO-G. MARCHETTI TRICAMO-P. GIORDANA, *Fratelli d’Italia. La vera storia dell’inno di Mameli*, cit., 69.

³² V. A. CHIAPPETTI, *Cultura e identità nazionale nella Costituzione italiana*, in *Percorsi costituzionali*, n. 2-3/2008, 58-59. L’Autore segnala, tra le cause dell’involuzione del valore della simbologia legata all’identità nazionale, l’influenza dell’internazionalismo propugnato dal regime marxista-leninista sovietico, nonché la perdurante contrapposizione fra fascismo e antifascismo.

³³ Sul periodo ciampiano, si veda P. PELUFFO, *La riscoperta della patria. Perché il 150° dell’Unità d’Italia è stato un successo*, Milano, Rizzoli, 2008.

³⁴ Cfr. sul punto T. GROPPI, *Art. 12*, cit., 315-316. Si v. altresì G.M. SALERNO, *Identità nazionale e simbolismo costituzionale*, cit., 43-44.

Risorgimento, la Resistenza e la Costituente³⁵. E tra i risultati di rilievo si annoverano proprio la “seconda giovinezza” de *Il Canto degli Italiani*³⁶ e il superamento della “tradizionale” antinomia fra sentimento patriottico e pregiudizio nazionalista³⁷.

Tale indirizzo, fatto proprio anche dai Presidenti della Repubblica Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, ha conosciuto un naturale risvolto anche a livello legislativo³⁸. Dopo un primo e indiretto riconoscimento avvenuto con la l. n. 222/2012, recante «Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di *Cittadinanza e Costituzione* e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole»³⁹, si è giunti finalmente all’ufficializzazione dell’inno con la l. n. 181/2017, rubricata «Riconoscimento del *Canto degli italiani* di Goffredi Mameli quale inno nazionale della Repubblica»⁴⁰. Come ha fatto notare il già citato Massimo Luciani, la formula impiegata dal legislatore «testimonia la consapevolezza del *fatto*, ormai acquisito, della qualificazione del *Canto degli italiani* come inno nazionale, al di là di qualsivoglia, pur opportuno, riconoscimento nel diritto positivo»⁴¹. Nondimeno, nella discussione parlamentare, sono altresì affiorate alcune delle criticità che hanno segnato, nel corso del tempo, il dibattito attorno all’inno nazionale, quali ad esempio la considerazione del Risorgimento come momento fondativo irrisolto ovvero la sottovalutazione dell’impegno e della riflessione che meriterebbero i simboli della Repubblica⁴².

³⁵ Su questo tema, *ex multis*, G. VECCHIO, *La contestazione leghista e la riscoperta del Tricolore (1990-2011)*, in *Italia Contemporanea*, 2019, 254-256; U. GENTILONI, *Carlo Azeglio Ciampi*, in S. CASSESE-G. GALASSO-A. MELLONI (a cura di), *I Presidenti della Repubblica. Il capo dello stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana*, Bologna, il Mulino, 2018, 413-416; R. FORLENZA, *La Repubblica del Presidente. Gli anni di Carlo Azeglio Ciampi, 1999-2006*, Reggio Emilia, Diabasis, 2011, 13.

³⁶ In questi termini, T. MAIORINO-G. MARCHETTI TRICAMO-P. GIORDANA, *Fratelli d’Italia. La vera storia dell’inno di Mameli*, cit., 117.

³⁷ Si veda la ricostruzione di I. CIOLLI, *Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (storia dei riti)*, cit., 25-26, la quale illustra come il patriottismo abbia rappresentato il motivo conduttore delle celebrazioni anche del Centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, menzionando in tal senso diversi passaggi del discorso alle Camere del Presidente Giorgio Napolitano.

³⁸ Per un approfondimento sulle modalità attraverso cui i diversi atti normativi hanno meglio specificato il significato giuridico-prescrittivo di alcuni elementi identitari presenti nella Costituzione italiana, cfr. G.M. SALERNO, *Alla ricerca dell’identità tra legge e Costituzione*, in F. BILANCIA-F.M. DI SCIULLO-F. RIMOLI (a cura di), *Paura dell’Altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Roma, Carocci, 2008, 208 ss.

³⁹ Ai fini della presente indagine è interessante riportare il contenuto dell’art. 1, co. 1, lett. c), della l. n. 222/2012: «(...) la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861, dell’Unità d’Italia, quale “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”, allo scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica».

⁴⁰ Ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 2, della l. n. 181/2017, si legge che: «La Repubblica riconosce il testo del *Canto degli Italiani* di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale»; «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, (...), sono stabilite le modalità di esecuzione del *Canto degli Italiani* quale inno nazionale». Il 14 marzo 2025 il Presidente della Repubblica ha emanato il suddetto decreto disciplinando le «Modalità di esecuzione dell’Inno nazionale».

⁴¹ Così M. LUCIANI, *Costituzione italiana: art. 12*, cit., 43.

⁴² Giunge a queste conclusioni, dopo aver ricostruito la discussione presso la I Commissione della Camera in ordine al progetto di legge di iniziativa parlamentare sul riconoscimento de *Il Canto degli Italiani* quale inno nazionale (pdl n. 3951), M. CARRER, *In musica e parole: gli inni nazionali nella dottrina dello Stato moderno*, in *Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici*, 2020, 28-29.

3. Unità, giustizia e libertà: una “continuità” necessaria per la ricostituzione della Germania

Il secondo caso preso in esame attiene al *Lied der Deutschen* nella transizione costituzionale democratica tedesca.

A differenza dell'esperienza italiana⁴³, in Germania la redazione della Legge fondamentale avvenne secondo i principi guida elaborati dalle forze di occupazione occidentali, in un quadro di subordinazione rispetto ad un centro decisionale politico esterno all'ordinamento costituzionale che essa stessa avrebbe dovuto fondare⁴⁴. Nonostante tale condizionamento, il *Grundgesetz* fu comunque accettato e riconosciuto come effettiva Costituzione del Paese, una volta raggiunta la piena affermazione della sovranità tedesca⁴⁵.

⁴³ Come sottolinea G. DE VERGOTTINI, *Le transizioni costituzionali*, cit., 21, «in Italia la tutela alleata lasciava largo margine al Comitato di liberazione nazionale e a quello che sarà l'inizio di un vero e proprio libero processo costituente; ma non si deve trascurare come il decreto 25 giugno 1944, n. 151 emanato dal Governo Bonomi contenesse, tra l'altro, l'impegno alla convocazione di un'assemblea costituente destinata a determinare la futura forma di governo recependo una precisa volontà del governo nordamericano». Sulle differenze fra il processo costituente italiano e tedesco, si v. altresì E. PALICI DI SUNI, *Il costituzionalismo tedesco e quello italiano a confronto*, in AA. VV. (a cura di), *I 60 anni della Legge fondamentale tra memoria e futuro. Atti del convegno dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo*. Milano, Università Commerciale “L. Bocconi”, 5-7 novembre 2009, Bologna, Giappichelli, 2012, 82. L'Autrice si esprime in questi termini: se «il clima di pluralismo e di rispetto reciproco» portò i costituenti italiani a trasferire «nel testo della Costituzione valori ed aspirazioni che rispecchiavano ideologie molto diverse tra loro», diversamente nel clima della Germania, «spaccata in due, tra est e ovest, umiliata e sottoposta ad un attento controllo a livello internazionale (...) fu scritto un testo più tecnico, meno ideologico, volto ad istituire una democrazia protetta, per evitare che potessero ricrearsi le condizioni che avevano consentito l'avvento del nazismo».

⁴⁴ M. BONINI, *Il potere costituente del popolo tedesco. Riunificazione della Germania e integrazione europea*, Milano, Giuffrè, 2001, 136-137 osserva che l'anomalia del processo di adozione del *Grundgesetz* «si colloca all'interno di un quadro storico dai contorni determinati». Infatti, «dopo la cattura dei vertici del *Reich* e la destituzione di ogni autorità politica e amministrativa esistente sul territorio, ben poco rimane della potenza militare e dell'Impero la cui ascesa aveva tragicamente segnato gli anni precedenti. (...) In un breve arco di tempo la questione tedesca diventerà infatti il perno intorno al quale ruoteranno le vicende interne e le problematiche della Guerra fredda. Sarà proprio il contrasto fra le opposte sfere geopolitiche allora dominanti a segnare il punto di non ritorno sulla via della divisione territoriale e politica». Sulla concezione tedesca del potere costituente, si v., *ex multis*, R. MUBGNUNG, *Zustandekommen des Grundgesetzes und Entstehen der Bundesrepublik Deutschland*, in J. ISENSEE-P. KIRCHHOF (a cura di), *Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Bd. I, Heidelberg, C.F. Müller, 1987, 220 ss. e D. MURSWIEK, *Die verfassunggebende Gewalt nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, in *Schriften zum öffentlichen Recht*, Bd. 343, Berlin, Duncker und Humblot, 1978, 23 ss.

⁴⁵ Il riferimento qui è, ovviamente, alla autorevole ricostruzione di G. DE VERGOTTINI, *Le transizioni costituzionali*, cit., 21-22. L'Autore si sofferma sulle tappe fondamentali del processo che condusse all'approvazione (e accettazione) della Legge fondamentale del 1949. In primo luogo, viene richiamata la direttiva adottata dal Governo militare alleato nel 1945, la quale contemplava la costituzione di un ordinamento statale decentrato da ricomprendersi in uno schema di tipo federale. Successivamente, l'attenzione viene rivolta ai negoziati di Londra del 1948, i cui contenuti furono declinati nella cd. Carta di Francoforte. Tali Accordi autorizzavano i Ministri-presidenti dei Länder a convocare un'Assemblea costituente, determinando le modalità d'elezione e di convocazione dell'organo, nonché il procedimento di approvazione ed entrata in vigore della nuova costituzione. Conformemente agli indirizzi ricevuti, i Ministri-presidenti procedettero alla convocazione del Consiglio parlamentare. Il testo della Legge fondamentale elaborato dai rappresentanti dei Länder veniva poi approvato dalle assemblee dei Länder con maggioranze superiori a quelle dei due terzi fissate dalle potenze alleate. Sul punto, cfr. altresì M. BONINI, *Il potere costituente del popolo tedesco. Riunificazione della Germania e integrazione europea*, cit., 138 ss.; L. MEZZETTI, *Transizioni costituzionali e procedimenti esterni di formazione delle costituzioni. L'esperienza tedesca fra corsi e ricorsi storici*, in S. GAMBINO (a cura di), *Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, cit., 425-428.

Questa breve premessa storica aiuta a comprendere il legame fra l'unicità del processo di adozione della Legge fondamentale e l'introduzione di scarse disposizioni dotate di simbolismo costituzionale⁴⁶.

Quanto detto non vale, in realtà, né per bandiera federale né per i suoi colori nero-rosso-oro. Per il Consiglio Parlamentare la scelta di tali colori non fu neppure oggetto di discussione, in virtù dei valori di democrazia, libertà e unità da questi rappresentati e della relativa tradizione storica risalente alle guerre di liberazione di inizio Ottocento⁴⁷.

Ben diversa, invece, si presentava la questione dell'inno nazionale. Considerando il precedente divieto imposto dal Consiglio di controllo degli Alleati di eseguire pubblicamente canti a carattere nazionale – ivi compreso il controverso *Lied der Deutschen* – il Consiglio Parlamentare decise di non occuparsi di tale simbolo. Si temeva, infatti – per le ragioni succintamente richiamate in apertura – che una eventuale disputa politica sull'adozione dell'inno potesse rivelarsi dannosa per la genesi costituzionale della Germania occidentale⁴⁸.

Del resto, nella delicata fase di transizione costituzionale, il *Lied der Deutschen* aveva perso il suo valore intrinsecamente democratico. Scritto nel 1841 dal poeta August Heinrich Hoffman von Fallersleben come espressione del desiderio di libertà e unità nazionale, il brano era stato poi riconosciuto come inno nazionale durante la stagione weimariana dal Presidente Friedrich Ebert⁴⁹. Tuttavia, con l'ascesa al potere del nazionalsocialismo, il Ministero del Reich per l'istruzione pubblica e la propaganda, adempiendo ai suoi compiti di influenza spirituale sulla nazione, manipolò ideologicamente la prima strofa del *Lied der Deutschen* – «Germania, Germania, al di sopra di tutto, al di sopra di tutto nel mondo» – allo scopo di giustificare l'aggressiva politica militare tedesca. Al contrario, la terza strofa «Unità, giustizia e libertà» venne abbandonata, poiché ritenuta dissonante rispetto al progetto politico del regime; lo stesso valeva per la seconda strofa – «Donne tedesche, fedeltà

⁴⁶ Come osserva A. CHIAPPETTI, *Cultura e identità nazionale nella Costituzione italiana*, cit., 64, la Legge Fondamentale della Repubblica Tedesca del 1949 è priva di riferimenti alla nazione e alla difesa della Patria. Un indiretto cenno allo “stato di difesa” è stato introdotto solo successivamente all'art. 12a del GG con la Diciassettesima legge integrativa del 24 giugno 1968, I 709.

⁴⁷ Con riferimento alla trattazione della bandiera da parte del Consiglio Parlamentare, cfr. C.D. CLASSEN, *Artikel 22*, in H. MANGOLD-F. KLEIN-C. STARK (a cura di), *Kommentar zum Grundgesetz*, Bd. II: Art. 20-82, München, Vahlen, 2010, 420-422; P. HUBER, *Art. 22*, in M. SACHS (a cura di), *Grundgesetz, Kommentar*, München, C.H. Beck, 2014, 713-714. Lo stesso Tribunale costituzionale federale ha avuto poi modo di affermare che, «in quanto Stato libero, la Repubblica federale si basa sulla identificazione dei suoi cittadini con i valori fondamentali espressi dalla bandiera. I valori garantiti sono quelli rappresentati dai colori cui si riferisce l'art. 22 GG. Essi esprimono un ordinamento libero e democratico (...)». Sul punto, BVerfGE, decisione del Primo Senato del 7 marzo 1990 – BvR 266/86 e 913/87 – *Bundesflagge*, punto 50. (traduzione libera)

⁴⁸ Cfr. G. KNOPP-E. KUHN, *Das Lied der Deutschen: Schicksal einer Hymne*, München, Ullstein HC Verlag, 1988, 94. Il primo divieto relativo all'esecuzione del *Lied der Deutschen* fu emanato dal Consiglio di controllo Alleato in data 14 luglio 1945. Il secondo, invece, fece seguito alla Conferenza di Potsdam. Nello specifico, nella zona di occupazione britannica, il 18 agosto 1945, venne stabilito quanto segue: «è vietato suonare o cantare l'Horst-Wessel-Lied e altri canti nazionalsocialisti. Questo divieto si estende altresì al *Deutschlandlied*».

⁴⁹ Sulla ricostruzione storica della vicenda del *Lied der Deutschen*, G. SPENDEL, *Zum Deutschland-Lied als Nationalhymne*, in *JuristenZeitung*, n. 43/1988, 744 ss.

tedesca, vino tedesco e canto tedesco» – oggetto di condanna per l’elogio al vino, considerato dannoso per la fertilità⁵⁰.

La strumentalizzazione descritta non fu però tale da determinare un rifiuto del *Lied der Deutschen* con il cambio di regime travolto dalla storia, cosicché la Repubblica federale di Germania, come si vedrà a breve, rappresenta un tipico caso di ordinamento privo di innovazione simbolica, nella convinzione di essere i legittimi eredi di una tradizione costituzionale solo indebitamente occupata dall’ordine precedente⁵¹.

Densa di significato appare la corrispondenza epistolare fra il Cancelliere federale Konrad Adenauer e il Presidente federale Theodor Heuss del 1952, che costituisce la prima decisione ufficiale riguardante l’inno nazionale⁵². Tale scambio pose fine ad un dibattito politico durato oltre tre anni e – per quello che qui più interessa – strettamente legato alla ricostruzione dell’ordinamento costituzionale democratico tedesco in relazione alla precedente parentesi totalitaria⁵³.

Fin dai suoi primi discorsi pubblici in qualità di Cancelliere federale, Adenauer aveva esortato i cittadini tedeschi ad intonare la terza strofa del *Lied der Deutschen*, ritenendola «un sacro impegno (...) per noi che vogliamo essere un popolo unito, un popolo libero e un popolo pacifico»⁵⁴. Ancor prima, in occasione delle elezioni federali del 1949, Albert Finck – già membro del *Parlamentarischer Rat* – aveva colto un suggestivo parallelismo: così come «i francesi, durante la rivoluzione, hanno fondato il loro Stato sulla triade Libertà, Uguaglianza, Fratellanza», allo stesso modo «noi fondiamo la nostra nuova Germania su “Unità, giustizia e libertà”»⁵⁵.

Per superare l’inerzia istituzionale e provocare la reazione presidenziale, il Cancelliere Adenauer avanzò per iscritto al Presidente Heuss la richiesta urgente di non rinviare nuovamente la decisione sull’inno. Nella sua lettera, Adenauer richiamava le difficoltà incontrate dalle rappresentanze diplomatiche all’estero, in assenza di un simbolo identitario. D’altro canto, il Cancelliere osservava che «le riserve di politica interna relative all’uso

⁵⁰ Sulla deformazione dell’inno nazionale tedesco in epoca totalitaria, si v. G. KNOPP-E. KUHN, *Das Lied der Deutschen: Schicksal einer Hymne*, cit., 87-88. Inoltre, gli Autori evidenziano che il *Lied der Deutschen* subì profonde modifiche anche sotto il profilo melodico: il brano veniva intonato in forma marziale accanto all’*Horst-Wessel-Lied*, inno del partito di Hitler, facendo così perdere alla composizione musicale di Haydn il proprio carattere corale. Cfr. altresì J. KOCH, *Einigkeit und Recht und Freiheit: Die Geschichte der deutschen Nationalhymne*, Stuttgart, Kohlhammer Verlag, 2021, 119-130.

⁵¹ Sul modello della “continuità” della simbologia al momento della creazione di un nuovo ordine costituzionale, si rinvia allo studio riferito alle bandiere di M. Luciani, *Innovazione e tradizione nelle costituzioni del Novecento*, cit., 28-30.

⁵² *Bulletin der Bundesregierung*, Nr. 51/1952 del 6 maggio 1952.

⁵³ Al contrario, la Repubblica democratica tedesca evitò il peso del dibattito sulle tradizioni simboliche, adottando come inno nazionale il brano *Risorti dalle rovine*.

⁵⁴ J. KOCH, *Einigkeit und Recht und Freiheit*, cit., 146. Carlo Schmid, uno dei Padri della Legge fondamentale, invece, si opponeva all’adozione come inno nazionale di un canto che, per dodici anni, era stato “declassato” a prima strofa dell’*Horst-Wessel-Lied*. La presa di posizione di Schmid si collocava nel contesto della presentazione di una mozione riguardante l’inno federale, avvenuta poche settimane dopo le elezioni del settembre 1949. Nella mozione si scriveva che: «Il Governo Federale è invitato a presentare al Bundestag un disegno di legge volto al riconoscimento del “Deutschlandlied” nella sua forma originale, priva di modifiche, come inno ufficiale della Repubblica federale di Germania. Il testo di Hoffman von Fallersleben non intende sminuire altri popoli o Stati, ma è espressione di una naturale coscienza collettiva nazionale». (traduzione libera)

⁵⁵ *Ivi*, 142. L’Autore riporta le parole di Albert Finck che all’epoca furono pubblicate nel quotidiano *Die Rheinpfalz* il 9 agosto del 1949 (traduzione libera).

improprio del *Lied der Deutschen* da parte dei distruttori della vecchia Germania hanno perso la loro forza»⁵⁶.

Ma è dalla risposta del Presidente Heuss che si possono ricavare i maggiori spunti costruttivi ai fini della presente ricerca: Heuss ammetteva di aver evitato fino a quel momento l'utilizzo del *Lied der Deutschen*, in quanto il popolo tedesco associava la melodia di Haydn all'*Horst-Wessel-Lied*, che aveva «fornito il ritmo di marcia per la rovina nazionale»⁵⁷. A suo giudizio, la profonda cesura con il passato regime richiedeva una discontinuità anche sul piano simbolico⁵⁸. Tuttavia, il Presidente federale ammetteva di essersi sbagliato. Scriveva di «aver sottovalutato il tradizionalismo e il bisogno di continuità radicati nel popolo tedesco» e, per questo motivo, decideva di accogliere la richiesta del Governo federale, «riconoscendo i fatti»⁵⁹.

Diventano a questo punto necessarie due annotazioni a margine dei passaggi salienti dello scambio epistolare. In primo luogo, deve essere evidenziata la precisa scelta politica del Presidente Heuss di rimettere al consenso popolare la forma e la portata dell'inno nazionale. Una simile impostazione segnava una profonda differenza rispetto ai regimi autoritari, caratterizzati dalla determinazione arbitraria dei simboli statali⁶⁰. Secondariamente, non sfugge all'osservatore la connessione con quell'ampio filone di pensiero secondo cui spetta al Presidente federale il compito di «sottolineare e rafforzare l'unità della collettività»⁶¹, di fronte alla presenza inevitabile di forze centrifughe, avvalendosi a tal fine del cd. «potere della parola»⁶².

Anche dopo il riconoscimento del *Lied der Deutschen* come inno nazionale della Repubblica federale, rimase aperta la questione della sua effettiva composizione: non era infatti chiaro se questo comprendesse l'insieme delle strofe oppure solamente la terza.

In questo discorso, si inserisce la nota sentenza del Tribunale costituzionale federale che – chiamato a pronunciarsi a seguito di ricorso costituzionale contro una condanna per vilipendio dell'inno nazionale⁶³ – riconobbe protezione al *Lied der Deutschen* come simbolo

⁵⁶ *Bulletin der Bundesregierung*, Nr. 51/1952 del 6 maggio 1952. Per la ragione riportata, il Governo federale rinnovava la proposta di riconoscere come inno nazionale il canto di Hoffmann e Haydn, precisando che, durante gli eventi ufficiali, si sarebbe dovuta cantare la sola terza strofa. (traduzione libera)

⁵⁷ *Ibidem*. (traduzione libera)

⁵⁸ *Ibidem*. Il Presidente Heuss riteneva, in particolare, che l'adozione di un nuovo inno avrebbe permesso al popolo tedesco di «poter affrontare la tragedia storica del nostro destino con un cuore puro e libero». (traduzione libera)

⁵⁹ *Ibidem*. Qui il riferimento specifico è al radicamento del *Lied der Deutschen* nella coscienza collettiva (traduzione libera)

⁶⁰ Efficacemente R. LIPPOLD, *Die Staatsymbole – ihre rechtliche Begründung und ihr strafrechtlicher Schutz*, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, n. 75/1992, 46. L'Autore osserva proprio come, nel caso dei simboli della Repubblica federale di Germania, la scelta sia stata quella di valorizzare la loro derivazione da una tradizione di libertà.

⁶¹ Così R. HERZOG, *Art. 54*, in T. MAUNZ-G. DÜRIG (a cura di), *Grundgesetz. Kommentar*, München, C.H. Beck, 2009, 42.

⁶² In particolare, si veda l'attenta ricostruzione di G. DELLEDONNE, *Funzioni di Capo dello Stato e integrazione costituzionale: il ruolo del Presidente Federale tedesco, secondo la scienza giuridica e la giurisprudenza della Corte di Karlsruhe*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2016, 55 e la bibliografia *ivi* indicata.

⁶³ BVerfGE, decisione del Primo Senato del 7 marzo 1990 – BvR 1215/87 – *Nationalhymne*. La vicenda riguarda la condanna per vilipendio dei simboli dello Stato del redattore di una rivista, a seguito della pubblicazione di una versione satirica dell'inno nazionale tedesco. Secondo il Tribunale regionale bavarese, nel cd. *Deutschlandlied 86*, venivano impiegati in modo consapevole concetti tali da suscitare l'impressione che la Repubblica federale di Germania fosse uno Stato caratterizzato dall'esercizio brutale della violenza. Inseriti nel testo dell'inno nazionale, questi termini

statale limitatamente alla sua terza strofa. A fondamento della decisione, i giudici di Karlsruhe hanno posto, ancora una volta, la prassi generale consolidatasi da decenni e corrispondente, nel caso specifico, all'utilizzo della terza strofa in occasione delle cerimonie ufficiali⁶⁴.

Tale orientamento degli organi costituzionali della Federazione appare pressoché consolidato, avendo trovato da ultimo conferma nella corrispondenza epistolare fra il Presidente federale Richard von Weizsäcker e il Cancelliere federale Helmut Kohl del 1991⁶⁵. Inoltre, il suddetto scambio ci dimostra come la terza strofa del *Lied der Deutschen* abbia sostenuto la legittima aspirazione al ricongiungimento del popolo tedesco territorialmente (e temporaneamente) diviso e, quindi, la seconda fase del processo di ricostituzione dell'ordinamento tedesco⁶⁶.

Il Presidente von Weizsäcker rilevava come, a partire dallo scambio di lettere fra il Presidente Heuss e il Cancelliere Adenauer del 1952, la terza strofa del *Lied der Deutschen* si fosse affermata nella coscienza collettiva come l'inno della Repubblica federale tedesca. A ciò aggiungeva che, durante la fase della divisione, la terza strofa aveva dato espressione al «desiderio dei tedeschi per lo stato di diritto e per l'unità nella libertà»⁶⁷. Di conseguenza, secondo il Presidente, il conseguimento pacifico di questo obiettivo da parte dei cittadini dei nuovi Länder era la prova del valore della terza strofa del *Lied der Deutschen* come simbolo. Essa, risultando «espressione vincolante dei valori a cui ci sentiamo impegnati come tedeschi, come europei e come parte della comunità delle nazioni», è riconosciuta come l'inno nazionale del popolo tedesco⁶⁸.

lasciavano intendere l'intento di denigrare tale simbolo e, di conseguenza, la stessa Repubblica federale di Germania. Dopo che la Corte Suprema Bavarese aveva respinto all'unanimità la richiesta di revisione del ricorrente, ritenendolo manifestamente infondata, il redattore promuoveva così ricorso costituzionale, lamentando la violazione dei suoi diritti garantiti dall'art. 5, co. 3 (libertà artistica) e dall'art. 103, co. 2, (principio di determinatezza in ambito penale) del GG.

⁶⁴ *Ivi*, punti 35-36. Il BVerfGE ritiene che il principio di determinatezza in ambito penale sancito dall'art. 103, co. 2, del GG sia soddisfatto «solo nella misura in cui si tratta della terza strofa del *Deutschlandlied*». Dallo scambio di lettere tra il Cancelliere federale Adenauer e il Presidente federale Heuss del 1952 «non si evince espressamente che solo la terza strofa di questo inno dovesse essere dichiarata inno nazionale. È stato tuttavia stabilito in modo inequivocabile che in occasione delle cerimonie ufficiali dovesse essere cantata la terza strofa. Ciò corrisponde ormai a una prassi consolidata da decenni. Per i destinatari dell'art. 90a, co. 1, n. 2, del Codice penale tedesco, il significato letterale del termine “inno della Repubblica Federale Tedesca” non va quindi oltre la terza strofa del *Deutschlandlied*». (traduzione libera)

⁶⁵ *Bundesgesetzblatt* Nr. 63/1991 del 29 novembre 1991.

⁶⁶ Emblematici furono gli eventi che fecero seguito alla caduta del muro che separava la Repubblica democratica tedesca dall'Occidente. L. MEZZETTI, *Transizioni costituzionali e procedimenti esterni di formazione delle costituzioni. L'esperienza tedesca fra corsi e ricorsi storici*, cit., 428-429, scrive che «da allora, con un processo quasi inarrestabile, gli eventi politici si susseguirono come un fenomeno a valanga, portando all'unificazione dei due Stati tedeschi, completatasi il 3 ottobre 1990. Tale unificazione ha rappresentato la conclusione di uno sviluppo politico che, fino ad un anno prima, anteriormente all'insurrezione pacifica della popolazione della Repubblica democratica, poteva finanche apparire illusoria». Ai fini dell'analisi oggetto del presente contributo, merita attenzione quanto scritto da J. KOCH, *Einigkeit und Recht und Freiheit*, cit., 189-190, in ordine all'esecuzione spontanea dell'inno nazionale da parte del Bundestag, in seguito alla notizia dell'apertura della frontiera interna tedesca, la sera tra il 9 e 10 novembre 1989. Il giorno successivo, a conferma di come *Unità, giustizia e libertà* dovessero diventare realtà in tutto il territorio tedesco riunificato, il Cancelliere Kohl, il suo predecessore Brandt, il Ministro degli Esteri Genscher e il sindaco di Berlino Momper si affacciarono insieme dal balcone del Municipio di Schöneberg, intonando, in un'inedita armonia tra partiti, la terza strofa del *Lied der Deutschen*.

⁶⁷ *Bundesgesetzblatt* Nr. 63/1991 del 29 novembre 1991. (traduzione libera)

⁶⁸ *Ibidem*. (traduzione libera)

Ancor più suggestiva si rivela la posizione assunta dal Cancelliere Kohl. A suo avviso, la triade unità, giustizia e libertà ha rappresentato il fondamento su cui è stata costruita, a partire dal 1949, «la democrazia costituzionale di maggior successo della nostra storia». Per questo motivo, Kohl riteneva che, a seguito della riunificazione, la terza strofa del *Lied der Deutschen* imponesse un impegno ulteriore, vale a dire quello di «realizzare un ordine costituzionale per il popolo nei nuovi Stati federati»⁶⁹. Secondo il Cancelliere, infatti, «la volontà dei tedeschi di unità nella libera autodeterminazione è il messaggio centrale della terza strofa del Lied der Deutschen»⁷⁰.

Questo stato delle cose sembra confermare l'affermazione del ruolo del Presidente federale come custode dei simboli, ma soprattutto il progressivo consolidamento della terza strofa del *Lied der Deutschen* come «uno degli elementi di maggior rilievo dell'identità culturale della Germania europea riunificata»⁷¹.

4. La *Marcha Real*: una rinnovata carica simbolica

Passando infine alla Spagna, giova sin da ora evidenziare che la “continuità” della *Marcha Real* come simbolo musicale della comunità politica fu tra i risultati della natura negoziata della transizione costituzionale verso la democrazia⁷².

Come noto, tale processo si articolò attraverso una serie di patti tra il Governo e le forze di opposizione, volti a garantire la stabilità economica e sociale, nonché la trasformazione politico-istituzionale del Paese⁷³. La dialettica tra il gruppo riformatore franchista e l'opposizione moderata condusse all'approvazione della *Ley para la Reforma Política* (cd. legge ponte)⁷⁴, che pose le fondamenta del nuovo assetto democratico⁷⁵. In seguito, furono adottati ulteriori atti ritenuti essenziali dall'opposizione per assicurare lo svolgimento delle prime elezioni politiche libere⁷⁶.

⁶⁹ *Ibidem.* (traduzione libera)

⁷⁰ *Ibidem.* (traduzione libera)

⁷¹ Così P. HÄBERLE, *Nationalhymnen als Kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates*, cit., 14.

⁷² Come si evince dal *Boletín Oficial de Las Cortes Españolas, X Legislatura, n. 21. Diario de las sesiones del pleno. Sesión Extraordinaria y Conjunta de las Cortes Españolas con el Consejo del Reino, para recibir juramento y proclamar Rey a S.A.R. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón*, l'atto di proclamazione di Re Juan Carlos I di Borbone, all'indomani della morte di Franco, avvenne nelle *Cortes* il 22 novembre 1975 proprio sulle note della *Marcha Real*.

⁷³ Sulla natura negoziata della transizione costituzionale democratica spagnola, si vedano, tra i molti, L. FROSINA, *La Costituzione spagnola compie 40 anni. Bilanci e prospettive di riforma*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3/2018, 1 ss.; J.J. CAMPO, *Crisis política y transición al pluralismo en España (1975-1978)*, in E. GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ CARANDE-A. PREDIERI (a cura di), *La Constitución española de 1978*, Madrid, Civitas, 1981, 45 ss.

⁷⁴ BOE, n. 4, del 5 gennaio 1977.

⁷⁵ F. BIAGI, *Corti costituzionali e transizioni democratiche.*, cit., 139-140, scrive che «tale provvedimento (...), pur rifacendosi, sotto diversi aspetti, al passato franchista» non mancava di «importanti disposizioni di rottura». L'Autore menziona il principio della sovranità popolare, la supremazia della legge, il suffragio universale, nonché l'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona per tutti gli organi dello Stato. Cfr. altresì M. IACOMETTI, *La Spagna*, in P. CARROZZA-A. DI GIOVINE-G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, Laterza, 2021, vol. 1, 197.

⁷⁶ Sulla fase della “rottura” della transizione costituzionale democratica spagnola, cfr. R.L. BLANCO VALDÉS-V. SANJURJO RIVO, *Per comprendere la transizione politica spagnola (un contributo)*, in S. GAMBINO (a cura di), *Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, cit., 458. Gli Autori, in particolare, richiamano la soppressione del Tribunale dell'Ordine Pubblico, il riconoscimento legale dei partiti (quello del Partito Comunista arrivò solo nel mese di aprile), l'ampliamento

Coerentemente con siffatta politica del compromesso, la Costituzione del 1978 non risultò espressione “di parte”: vi era, infatti, la diffusa convinzione che «solo una costituzione di consenso avrebbe potuto essere duratura e capace di garantire stabilità»⁷⁷.

Nel processo costituente che si sviluppò a seguito delle elezioni democratiche del giugno del 1977, le sessioni parlamentari in tema di simbologia statale furono piuttosto concise. Tuttavia, non mancarono momenti di tensione legati ad alcune contese storiche⁷⁸.

La prima di queste riguardava l'assenza di “discontinuità” con la simbologia autoritaria⁷⁹. L'esponente del Partito Comunista Spagnolo Jordi Solé Tura rilevava che la difficoltà di riconoscere i simboli della Spagna fosse dovuta alla circostanza per cui «per lungo tempo i simboli di quello Stato sono stati simboli di oppressione»⁸⁰. Parimenti, Justino de Azcárate, appartenente al gruppo parlamentare *Agrupación Independiente*, nel sollecitare la rimozione dello stemma adottato dal regime franchista durante la guerra civile, si interrogava su quale fosse l'effettiva giustificazione «per continuare a usare un simbolo così rappresentativo di un regime e di un governo che il popolo spagnolo ha deciso, inequivocabilmente e in piena libertà, che non è quello che desidera e la prova migliore è che tra pochi giorni o settimane entrerà in vigore una nuova Costituzione»⁸¹.

Considerazioni analoghe potrebbero valere indirettamente anche per la *Marcha Real*. Dopo il secondo intermezzo repubblicano, il regime franchista, nel solco di un'ampia restaurazione dell'identità nazionale in chiave autoritaria, patriottica e cattolica⁸², aveva ripristinato l'inno tradizionale⁸³, innovandone il testo⁸⁴. Anche nel caso spagnolo, il regime insistette sull'importanza dei simboli per trasmettere alle nuove generazioni l'idea primaria della patria. Le linee pedagogiche degli anni Quaranta e Cinquanta prevedevano che, alla

dell'amnistia concessa in precedenza ai prigionieri e agli esiliati e la nuova disciplina elettorale, il riconoscimento della libertà di espressione e sindacale, nonché la soppressione della Segreteria Generale del Movimento (il partito unico del regime franchista).

⁷⁷ Così M. CASTELLÀ ANDREU, *La Transizione verso la democrazia e l'origine della Costituzione spagnola del 1978*, in *Studium*, n. 2/2025, 259. Si vedano altresì F. Biagi, *Corti costituzionali e transizioni democratiche*, cit., 143; J. DE ESTEBAN, *El proceso constituyente español, 1977-1978*, in J.F. TEZANOS-R. CORTARELO-A. DE BLAS (a cura di), *La transición democrática española*, Madrid, Sistema, 1989, 299-302.

⁷⁸ Sottolinea questo aspetto J. RIDAO MARTÍN, *La protección jurídica de los símbolos del estado a revisión. Una relectura acorde con la libertad de expresión y con el espíritu de tolerancia de una sociedad pluralista*, in *Parlamento y Constitución*, n. 20/2019, 96. Sul punto, interessante richiamare anche quanto scrivono R.L. BLANCO VALDÉS-V. SANJURJO RIVO, *Per comprendere la transizione politica spagnola (un contributo)*, cit., 458: «anche se con il passare degli anni si è imposta in Spagna una visione mitica della transizione, secondo cui essa si presenterebbe come un processo senza conflitti, (...) la realtà fu molto diversa».

⁷⁹ Cfr. J.M. LUZÓN-X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Los símbolos nacionales en la España constitucional (1978-2017): un consenso precario*, in BENIGNO PENDÁS (a cura di), *La España constitucional (1978-2017). Trayectorias y perspectivas*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, vol. 1, 381-382.

⁸⁰ *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, seduta del 9 maggio 1978, 2109-2110.

⁸¹ *Diario de Sesiones del Senado*, seduta del 26 settembre 1978, 2934-2936.

⁸² Su questo aspetto, Z. BOX, *España, año cero. La construcción simbólica del franquismo*, Madrid, Alianza editorial, 2010, 296-297.

⁸³ BOE, n. 202, del 21 luglio 1942.

⁸⁴ Nel testo redatto appositamente da José María Pemán su commissione del Generale Franco, i versi coniugavano l'esaltazione dell'impero ultramarino («Gloria alla Patria che seppe seguire sopra l'azzurro del mare il cammino del sole») e dell'idea di un nuovo inizio («ritorna a risorgere») al saluto falangista («alzate le braccia figli del popolo spagnolo»), al lavoro e alla solidarietà, in un'impresa presieduta dalla fede («Trionfi la Spagna, le incudini e le ruote cantano al ritmo dell'inno della fede. Insieme a loro cantiamo in piedi la vita nuova e forte del lavoro e della pace»). Su questo tema, si v. l'ampia ricostruzione di J.M. LUZÓN-X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Rojigualda y sin letra. Los Símbolos oficiales de la nación*, in ID. (a cura di), *Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX*, Barcelona, RBA Libros, 2013, 71-72.

fine delle lezioni, al culto della bandiera spagnola e di quella del movimento falangista, si accompagnasse il canto dell'inno nazionale e di *Cara al sol*, insieme agli slogan «viva Franco!» e «¡Arriba España!»⁸⁵.

L'altro versante della discussione fra i Costituenti riguardava la convivenza degli emblemi dello Stato spagnolo con quelli propri dei nazionalismi periferici, riaffermatasi dopo la dittatura e riconosciuti nel quadro costituzionale attraverso la strutturazione della Spagna come «Stato autonomico»⁸⁶. Alcuni parlamentari proposero modifiche atte ad una più rigida difesa dei valori patriottici, della sovranità e dell'unità nazionale. In particolare, Fidel Carazo, esponente dell'estrema destra, chiese di aggiungere l'inciso per cui «l'esclusione della bandiera nazionale costituirebbe un reato»⁸⁷. Diversamente, il nazionalista basco di sinistra Juan Maria Bandrés, richiamando la profonda venerazione del suo popolo verso la bandiera «ikurriña», rivendicava ampia libertà nella manifestazione dei simboli⁸⁸.

In una cornice così ricca di questioni legate all'identità del nuovo ordinamento costituzionale democratico spagnolo, l'accordo costituente sui simboli – in particolare, sulla bandiera⁸⁹ – fu espressione della generosità delle principali forze politiche di sinistra⁹⁰. Per il Partito Comunista Spagnolo e il Partito Socialista Operaio Spagnolo, accettare la monarchia costituzionale – a condizione che fosse democratica – significava, di fatto, accettare i simboli dello Stato ereditati dal regime franchista. Tuttavia, come osservava *Mundo Obrero*, la reale contrapposizione non era tra repubblica e monarchia, quanto piuttosto fra democrazia e dittatura⁹¹.

Così, una volta completato il cambio di regime, la *Marcha Real*, oltre a conservare il suo carattere distintivo della storia della Spagna⁹², ha assunto la veste di simbolo del nuovo

⁸⁵ Sul ruolo dei simboli nel regime franchista, A. MAYORDOMO-J.M. FERNÁNDEZ SORIA, *Vencer es convencer. Educación y política: España, 1936-1945*, Valencia, Universidad de Valencia, 1993, 188-189.

⁸⁶ Cfr. J.M. LUZÓN-X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Los símbolos nacionales en la España constitucional (1978-2017): un consenso precario*, cit., 381-382. Su questo profilo del dibattito costituente, R.C. AGUILERA DE PRAT-J. VERNET LLOBET, *Cuestiones simbólicas y Constitución española*, in *Revista de Estudios Políticos*, n. 79/1993, 150-152 e F. BIAGI, *Corti costituzionali e transizioni democratiche*, cit., 146-151.

⁸⁷ *Diario de Sesiones del Senado*, seduta del 22 agosto 1978, 1678.

⁸⁸ *Diario de Sesiones del Senado*, seduta del 26 settembre 1978, 2930.

⁸⁹ Si riporta l'art. 4 Cost. spagnola, secondo cui «1. La bandiera spagnola è formata da tre bande orizzontali, rossa, gialla e rossa, essendo quella gialla di larghezza doppia di ognuna di quelle rosse. 2. Gli Statuti potranno riconoscere bandiere ed emblemi propri delle Comunità Autonome. Questi si utilizzeranno insieme alla bandiera spagnola sui loro edifici pubblici e nei loro atti ufficiali». Per un'analisi giuridico-politica di questa disposizione, si veda P. LUCAS VERDÚ, *Art. 4.º. Símbolos políticos*, in O. ALZAGA VILLAAMIL (a cura di) *Comentarios a la Constitución Española de 1978. Tomo I – Preámbulo y artículos 1 a 9 de la Constitución Española*, Madrid, Cortes Generales, 1996, 286 ss. Interessante annotare, poi, come il Tribunale costituzionale spagnolo abbia affermato che la previsione costituzionale qui in esame «non ha precedenti nel costituzionalismo spagnolo né nel diritto comparato europeo» (STC n. 94/1985).

⁹⁰ Cfr. J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, *Artículo 4*, in M. RODRÍGUEZ-PIÑERO-B. FERRER-M.E. CASAS BAAMONDE (a cura di), *Comentarios a la Constitución Española*, Madrid, Fundación Wolters Kluwer-Boletín Oficial del Estado-Tribunal Constitucional-Ministerio de Justicia, 2018, vol. 1, 88.

⁹¹ Cfr., per tutti, J.M. LUZÓN-X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Los símbolos nacionales en la España constitucional (1978-2017): un consenso precario*, cit., 382-383; J.A. ANDRADE BLANCO, *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*, Madrid, Siglo XXI Editores, 2012, 70-73. Per una consultazione della versione citata del periodico di *Mundo Obrero*, si rinvia a https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1003586679

⁹² Dichiarata marcia d'onore nel 1770 da Carlo III, la *Marcha Real* è da allora l'inno nazionale spagnolo, ad eccezione del Triennio Liberale (1820-1823), della Prima Repubblica (1873-1874) e della Seconda Repubblica (1931-1939). In questi periodi storici fu adottato l'*Himno de Riego*, brano dedicato al tenente colonnello Rafael de Riego Núñez, in

ordinamento costituzionale democratico. Invero la Costituzione del 1978, accogliendo le istanze storico-politiche dei partiti progressisti e repubblicani – quali la tutela dei diritti sociali e il decentramento territoriale – ha, da un lato, ridimensionato le tensioni ideologiche legate alla scelta della forma di Stato e, dall'altro, fatto venir meno la dualità fra *Marcha Real* e *Himno de Riego*⁹³.

La piena rilegittimazione dei simboli della comunità politica non fu però immediata. Solo l'ondata di emozione sociale prodotta in tutta la Spagna dal tentativo di colpo di Stato del 23 febbraio 1981 suscitò la volontà di sottrarre definitivamente l'identità nazionale alla egemonia dell'estrema destra⁹⁴. Da quel momento, la bandiera venne concepita come «segno di sovranità, indipendenza, unità e integrità della patria», nonché dei «valori superiori espressi nella Costituzione»⁹⁵. La regolamentazione dell'inno procedette, invece, con maggiore lentezza, sebbene nelle manifestazioni pubbliche a sostegno dell'ordine democratico di quell'anno risuonassero con forza gli accordi della *Marcha Real* alla presenza del Re, figura chiave del processo di transizione democratica⁹⁶.

Sul finire del XX secolo, le Olimpiadi di Barcellona e l'Esposizione Universale di Siviglia contribuirono a rafforzare il sentimento di appartenenza dei cittadini spagnoli. A ciò si aggiunga l'indirizzo politico del Partito Popolare volto a promuovere la coesione sociale anche attraverso i simboli dell'identità nazionale⁹⁷. Per questo motivo, vennero stabilite la preminenza dell'inno spagnolo su quelli autonomici, così come l'obbligatorietà della sua esecuzione davanti al Re e al presidente del Governo, definendo due versioni, a seconda del tipo di atto e delle autorità presenti⁹⁸.

Tuttavia, questo percorso di progressiva accettazione dei simboli non fu esente da criticità. Negli anni Ottanta, in Catalogna e nei Paesi Baschi, le crescenti spinte autonomistiche portarono alla creazione di simboli e miti mobilitanti dal forte contenuto rivendicativo. Nell'ambito di tale “guerra simbolica”, si registrarono diverse manifestazioni pubbliche di rifiuto dell'inno nazionale, ritenuto, al pari della bandiera bicolore, un simbolo di oppressione della libertà di autodeterminazione dei popoli catalano e basco⁹⁹.

ragione del suo sollevamento a Cabezas de San Juan contro l'assolutismo di Ferdinando VII, a favore del ripristino della Costituzione di Cadice del 19 marzo 1812.

⁹³ Sottolinea questi aspetti A. OEHLING DE LOS REYES, *El himno nacional como símbolo jurídico-constitucional en España: cuestiones conexas, regulación y efectividad práctica*, in P. HÄBERLE-A. OEHLING DE LOS REYES (a cura di) *El himno nacional como elemento de identidad cultural del Estado constitucional*, Madrid, Dykinson, 2012, 27-28.

⁹⁴ Cfr. J. RIDAO MARTÍN, *La protección jurídica de los símbolos del estado a revisión*, cit., 97.

⁹⁵ Art. 1 della Legge n. 39/1981 (BOE, n. 271, del 12 novembre 1981).

⁹⁶ In quel clima di esaltazione patriottico-costituzionale, la bandiera e l'inno ereditati dalla storia diventavano i simboli di una comunità nazionale unita nel rispetto della pluralità territoriale, sotto la guida della Corona. Cfr. sul punto J.M. LUZÓN-X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Los símbolos nacionales en la España constitucional (1978-2017): un consenso precario*, cit., 385-386. Sul ruolo del Re Juan Carlos de Borbón come «pilota del cambiamento», si v., in particolare, C.T. POWELL, *El piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia*, Barcelona, Planeta, 1991. Quanto, invece, alla fondamentale posizione del Re nel fallimento del *golpe*, cfr., tra i molti, J. CERCAS, *Anatomía de un instante*, Barcelona, Literatura Mondadori, 2009. Complessivamente, F. BIAGI, *Corti costituzionali e transizioni democratiche*, cit., 143-146.

⁹⁷ Cfr. J. RIDAO MARTÍN, *La protección jurídica de los símbolos del estado a revisión*, cit., 113-114.

⁹⁸ Real decreto n. 1560 del 10 ottobre 1997 (BOE, n. 244, del 11 ottobre 1997).

⁹⁹ Cfr. J.M. LUZÓN-X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Los símbolos nacionales en la España constitucional (1978-2017): un consenso precario*, cit., 386-387. L'evento più significativo si verificò nel settembre del 1989, quando diverse organizzazioni indipendentiste catalane promossero un boicottaggio del re e della *Marcha Real* durante l'inaugurazione dello stadio di Montjuïc, nei preparativi per le Olimpiadi del 1992.

Polemiche simili nei confronti dell'inno sono poi riemerse anche nel nuovo secolo, in occasione della contestazione della transizione, manifestatasi a partire dalla grande crisi del 2007-2008, con l'ascesa di Podemos, la fine tumultuosa del regno di Juan Carlos I e la crisi secessionista in Catalogna. Questa visione di indubbia "rottura" ha messo in discussione l'interpretazione storicamente dominante della transizione come fase di riconciliazione e ritrovata concordia nazionale¹⁰⁰.

Alla luce di quanto esposto, l'intento manifestato dai parlamentari costituenti nel 1978 di promuovere la coesione dei cittadini attorno ai simboli ufficiali dello Stato non sembra dunque essersi pienamente realizzato¹⁰¹.

5. Alcune considerazioni di sintesi

Terminata la ricognizione sugli inni nazionali nelle transizioni costituzionali democratiche di Italia, Germania e Spagna, è possibile formulare alcune osservazioni di ordine generale.

Da una prospettiva di tipo diacronico, appare chiaro che la forza evocativa insita nella combinazione fra musica e parole ha determinato una profonda trasformazione dell'inno nazionale durante le esperienze autoritarie del fascismo, del nazismo e del franchismo.

In questi regimi, l'inno nazionale ha conosciuto una progressiva perdita della sua vocazione originaria come simbolo dell'unità del popolo, capace di esprimere la cultura e i sentimenti della comunità politica¹⁰². Il declino, in particolare, è dipeso dalla sua stretta associazione con brani di natura propagandistica, celebrativa del partito unico, nonché discriminatoria verso l'opposizione politica (si pensi indistintamente all'*Horst-Wessel-Lied* nel caso tedesco, a *Giovinezza* nel caso italiano e a *Cara al Sol* nel caso spagnolo).

Analizzando i dibattiti costituenti, è emerso come la suddetta manipolazione ideologica abbia condizionato la formulazione di limitate disposizioni costituzionali in materia di simbolismo e orgoglio nazionale¹⁰³.

Ciononostante, in questo scritto si è cercato di spiegare, anche attraverso l'ausilio degli storici, che i Costituenti italiani, tedeschi e spagnoli, pur operando in un contesto politico

¹⁰⁰ Come scrive J.M. CASTELLÀ ANDREU, *La Transizione verso la democrazia e l'origine della Costituzione spagnola del 1978*, cit., 246-247, «Questa nuova interpretazione pretende di sottolineare le carenze della Transizione, il suo carattere incompleto a causa dei "lucchetti franchisti" rimasti in vigore – tra cui la Corona, il più importante, insieme alle forze armate, un'amministrazione e un potere giudiziario in continuità con il precedente regime – e a uno Stato decentralizzato che però non riconosce la plurinazionalità».

¹⁰¹ Sul punto, si vedano, ancora, J.M. LUZÓN-X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Los símbolos nacionales en la España constitucional (1978-2017): un consenso precario*, cit., 393-394. A sostegno di quanto affermato, gli Autori riportano quanto successe il 6 settembre 2017, in occasione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione della legge sul referendum relativo alla secessione vietato dal governo spagnolo. Il Parlamento catalano visse una seduta di grande carica simbolica, che si concluse con metà dell'aula vuota e l'altra metà che intonava *Els Segadors*, inno catalano.

¹⁰² Cfr. più nel dettaglio la ricostruzione proposta dall'etnomusicologo R. LEYDI, *La nascita degli inni nazionali*, in U. ECO (a cura di), *Storia della civiltà europea*, Roma, Encyclomedia, 2014.

¹⁰³ Non solo, la scelta di costituzionalizzare la sola bandiera nelle Costituzioni ha avuto come effetto anche quello di concentrare l'attenzione dei commentatori prevalentemente su questo simbolo, trascurando l'inno.

assai differente, fossero ben consapevoli di quella cd. «tensione integratrice di primo ordine» che appartiene all'inno¹⁰⁴; tanto è vero che l'adozione ufficiale di questo simbolo ha accompagnato la definizione dei principi e dei valori alla base dei nuovi ordinamenti costituzionali democratici, in chiara rottura con il precedente passato autoritario.

Tale dinamica, pur nella limitatezza delle fonti giuridiche a disposizione, è risultata significativa nel caso tedesco, dove il dibattito sulla “continuità” del *Lied der Deutschen* coinvolse i Padri fondatori del nuovo ordine costituzionale all'indomani dell'entrata in vigore della Legge Fondamentale del 1949. Costoro, consapevoli della delicatezza della questione, riconobbero in «Unità, giustizia e libertà» gli ideali su cui ancorare l'identità costituzionale democratica tedesca. Significativamente tale prospettiva fu condivisa nel tempo anche dalla popolazione della Germania orientale che vedeva nella terza strofa del *Lied der Deutschen* non già un mero ripristino della tradizione quanto piuttosto un impegno politico rivolto al futuro¹⁰⁵. Così, Peter Häberle è giunto a definire “commovente” l'intonazione spontanea dell'inno nazionale tedesco da parte del *Bundestag* alla notizia dell'apertura della frontiera interna il 9 novembre 1989¹⁰⁶.

Nell'esperienza italiana, invece, la “discontinuità” con la simbologia sabauda si manifestò contestualmente agli esiti del referendum istituzionale del 2 giugno 1946¹⁰⁷. Sebbene la scelta de *Il Canto degli Italiani* quale inno nazionale della Repubblica italiana presentasse carattere provvisorio e fosse priva di formalizzazione in una fonte normativa¹⁰⁸, la sua intonazione, prima dell'approvazione della Costituzione da parte dell'Assemblea Costituente, è riconducibile a quell'unità, che «ha rappresentato il punto di partenza di quel nuovo patto politico nato nel 1948, volto a ricostituire un rinnovato senso di appartenenza alla Nazione italiana»¹⁰⁹.

Infine, altrettanto suggestiva per l'oggetto della ricerca si è rivelata la vicenda spagnola, caratterizzata dalla “continuità” della *Marcha Real*. In tale simbolo, con il passaggio di regime, si condensarono i principi e valori cardine della Costituzione approvata nel 1978, quali, in particolare, l'unità della patria comune insieme al riconoscimento delle sue nazionalità, dei suoi popoli e delle sue regioni, nonché la tutela dei diritti sociali, che avevano ispirato in precedenza le note dell'*Himno de Riego*¹¹⁰.

Si può dunque concludere che l'inno nazionale negli ordinamenti esaminati costituisce la rappresentazione istituzionale di valori storici e culturali condivisi dalla comunità politica¹¹¹. Quanto detto, soprattutto se riferito alla stagione delle transizioni costituzionali

¹⁰⁴ Così M. GARCÍA PELAYO, *Ensayo de una teoría de los símbolos políticos*, cit., 996.

¹⁰⁵ Si v. sulla reazione del popolo tedesco alla scelta della terza strofa del *Lied der Deutschen* come inno, J. KOCH, *Einigkeit und Recht und Freiheit*, cit., 146.

¹⁰⁶ P. HÄBERLE, *Nationalhymnen als Kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates*, cit., 14.

¹⁰⁷ Per un approfondimento, sul tricolore, si v. T. GROPPI, *Art. 12*, cit., 308; Id., *Bandiera*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, I, Milano, 2006, 664.

¹⁰⁸ M. LUCIANI, *Costituzione italiana: art. 12*, cit., 42.

¹⁰⁹ I. CIOLLI, *Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (storia dei riti)*, cit., 28. Si v. altresì A. APOSTOLI, *A proposito delle più recenti pubblicazioni sull'uso della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2018, 73-74.

¹¹⁰ Sul punto, A. OEHLING DE LOS REYES, *El himno nacional como símbolo jurídico-constitucional en España: cuestiones conexas, regulación y efectividad práctica*, cit., 27-28.

¹¹¹ Cfr. R. SMEND, *Integrationslehre*, cit., 484.

democratiche, avvalorata la tesi di chi ritiene che i simboli esprimano la speranza comune, sulla quale viene costruita la fiducia reciproca, tenendo insieme un popolo in vista di un futuro¹¹².

Pertanto, considerata la frequenza degli episodi in cui gli inni nazionali sono stati messi in discussione a causa delle contese fra le forze politiche, in particolare nell'esperienza italiana e spagnola¹¹³, non può che essere valutata positivamente l'adozione di normative pubbliche poste a favore della diffusione dei fattori costitutivi dell'identità nazionale, di cui si è cercato di dar conto, seppur brevemente, nella ricostruzione relativa al percorso dell'inno negli ordinamenti costituzionali.

¹¹² Sul punto, G. ZAGREBELSKY, *Simboli al potere: politica, fiducia e speranza*, cit., 82.

¹¹³ Sulle critiche che ha conosciuto *Il Canto degli Italiani*, si v. T. MAIORINO-G. MARCHETTI TRICAMO-P. GIORDANA, *Fratelli d'Italia. La vera storia dell'inno di Mameli*, cit., 68. Quanto, invece, ai (limitati) dibattiti attorno al *Lied der Deutschen*, si v. J. KOCH, *Einigkeit und Recht und Freiheit*, cit., 146, il quale illustra come le diverse proposte concernenti nuove versioni dell'inno siano state, a più riprese, considerate un attacco al sentimento nazionale e al patriottismo tedesco. Infine, a proposito della *Marcha Real*, si vedano J.M. LUZÓN-X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Rojigualda y sin letra. Los Símbolos oficiales de la nación*, cit., 77 ss. Sul punto, preme richiamare che, a fronte dei diversi episodi di contestazione dell'inno da parte dei nazionalismi periferici, parte della dottrina costituzionalistica ha osservato come la "continuità" dell'inno durante la transizione democratica non sarebbe stata incompatibile con l'introduzione di un testo volto a esprimere i valori fondativi della "statualità spagnola" affermatasi nel 1978, quali l'indissolubile unità della Nazione, ma anche l'autonomia politica delle Comunità autonome che la compongono.